

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2377 DEL 24/12/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: ADOZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA –
COMITATI DI BASSANO DEL GRAPPA, SCHIO E THIENE – PER L’AFFIDAMENTO
PARZIALE DELLA GESTIONE DEL TRASPORTO SANITARIO URGENTE BLS E NON
URGENTE AI SENSI DELLA L.R. 26/2010 E DELLA DGRV 179/2014. PERIODO 01/01/2026 –
31/12/2028.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell’Azienda.*

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 2441/25

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Dirigente della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale relaziona quanto segue:

Premesso che:

- con L.R. 27 luglio 2012, n. 26, la Regione del Veneto ha disciplinato il sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza;
- in attuazione della citata legge, con D.G.R.V. n. 179/2014 e n. 2059/2014 sono state approvate le procedure per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario ai soggetti accreditati; con D.G.R.V. n. 870/2022 sono stati aggiornati i requisiti per l'accreditamento istituzionale;
- con D.G.R.V. n. 1341/2018 e D.G.R.V. n. 790/2019, prorogate con D.G.R.V. n. 105 del 02/02/2021, la Regione del Veneto ha aggiornato la titolarità dell'accreditamento istituzionale per l'attività di trasporto e soccorso e trasporto con ambulanza, ambito nel quale operano i Comitati della Croce Rossa Italiana di Bassano del Grappa ODV, Schio ODV e Thiene ODV;

Dato atto che:

- l'Associazione Croce Rossa Italiana collabora da diversi anni con l'Azienda ULSS 7 Pedemontana per l'integrazione del servizio di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza e di trasporto sanitario non urgente, e che, da ultimo, con deliberazione del Direttore Generale n. 526 del 28/03/2023, è stata approvata la convenzione con i Comitati di Bassano del Grappa, Schio e Thiene per l'affidamento parziale della gestione del trasporto sanitario per il periodo 01/04/2023 – 31/12/2025;
- il progetto attuato nel triennio 2023–2025 ha consentito di garantire un supporto stabile e continuativo alle attività di trasporto sanitario urgente e non urgente nei Presidi Ospedalieri di Bassano del Grappa e di Santorso;
- in continuità con l'esperienza maturata e in considerazione del permanere del fabbisogno, è stato predisposto un nuovo progetto aziendale per il periodo 2026–2028, finalizzato a confermare l'integrazione del servizio di trasporto sanitario mediante il coinvolgimento dei medesimi Comitati della Croce Rossa Italiana;
- il progetto prevede, tra l'altro, l'attivazione di una ulteriore ambulanza, in via sperimentale per un anno, con punto di partenza presso il comune di Cison del Grappa, con decorrenza dal 01/03/2026, al fine di migliorare i tempi di risposta nelle aree di Enego e Valbrenta;
- il suddetto progetto è stato approvato dalla Direzione Strategica in data 16/12/2025;

Rilevato che la convenzione in oggetto è compatibile con i fini istituzionali dell'Azienda ULSS e in linea con le vigenti norme della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare, per il periodo di decorrenza dal 01/01/2026 al 31/12/2028, la convenzione con l'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitati di Bassano del Grappa ODV, Schio ODV e Thiene ODV – per l'affidamento parziale della gestione del trasporto sanitario urgente BLS e non urgente, ai sensi della L.R. 26/2012 e della D.G.R.V. n. 179/2014, unitamente al progetto aziendale di riorganizzazione del servizio di trasporto sanitario di soccorso emergenza-urgenza per il triennio 2026–2028, come da testi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dare atto che il progetto prevede l'attivazione sperimentale per un anno di una nuova ambulanza per la copertura dell'area di Valbrenta, a decorrere dal 01/03/2026;
- approvare tutti gli allegati alla convenzione, come ivi richiamati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- prevedere una spesa complessiva per il triennio 2026–2028 pari a € 1.658.366,66 così suddivisa:
 - € 524.066,66 per l'anno 2026;
 - € 567.150,01 per l'anno 2027;
 - € 567.150,01 per l'anno 2028;
- rinviare a separato provvedimento l'approvazione degli accordi di comodato d'uso degli spazi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali dei Comitati della Croce Rossa Italiana di Schio e di Thiene, rispettivamente presso la Casa della Salute di Schio e il Centro Sanitario Polifunzionale di Thiene, demandando alla U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali la predisposizione degli accordi e i conseguenti adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare, per il periodo di decorrenza dal 01/01/2026 al 31/12/2028, la convenzione con l'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitati di Bassano del Grappa ODV, Schio ODV e Thiene ODV – per l'affidamento parziale della gestione del trasporto sanitario urgente BLS e non urgente, ai sensi della L.R. 26/2012 e della D.G.R.V. n. 179/2014, unitamente al progetto aziendale di riorganizzazione del servizio di trasporto sanitario di soccorso emergenza-urgenza per il triennio 2026–2028, come da testi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il progetto prevede l'attivazione sperimentale per un anno di una nuova ambulanza a servizio dell'area di Valbrenta, a decorrere dal 01/03/2026;
3. di approvare tutti gli allegati alla convenzione, come ivi richiamati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
4. di dare atto che la spesa complessiva, per il periodo di decorrenza della convenzione, è stimata in € 1.658.366,66, così suddivisa:
 - € 524.066,66 per l'anno 2026, da imputare al conto BA1130000 “Servizi di trasporto sanitario da privato”, programma di spesa 78 del BEP 2026;
 - € 567.150,01 per l'anno 2027, da imputare al conto BA1130000 “Servizi di trasporto sanitario da privato”, programma di spesa 78 del BEP 2027;
 - € 567.150,01 per l'anno 2028, da imputare al conto BA1130000 “Servizi di trasporto sanitario da privato”, programma di spesa 78 del BEP 2028.
5. di rinviare a separato provvedimento l'approvazione degli accordi di comodato d'uso degli spazi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali dei Comitati della Croce Rossa Italiana di Schio e di Thiene, rispettivamente presso la Casa della Salute di Schio e il Centro Sanitario Polifunzionale di Thiene, demandando alla U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali la predisposizione degli accordi e i conseguenti adempimenti di competenza;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

Esente da bollo ai sensi art. D.lgs. 03/07/2017 n. 117, art. 82

Convenzione per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario urgente e non urgente a soggetti autorizzati a svolgere attività di trasporto sanitario sul territorio regionale iscritto nell'elenco regionale ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 26 del 27 luglio 2012

PREMESSO CHE:

- Con L.R. 27 luglio 2012, n. 26, la Regione del Veneto ha approvato la *“Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza”*;
- In attuazione della citata Legge, con DD.GG.RR.VV. n. 179/2014 e n. 2059/2014 è stato approvato l'elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati, tra l'altro, al servizio di trasporto sanitario sul territorio regionale e sono state approvate le procedure per l'affidamento del servizio ai soggetti medesimi; con la DGRV n. 870/2022 sono stati aggiornati i requisiti per l'accreditamento istituzionale;
- con DGRV n. 1341/2018 e DGRV n. 790/2019 la Regione del Veneto ha aggiornato la titolarità dell'accreditamento istituzionale per l'attività di trasporto e soccorso e trasporto con ambulanza, prorogata ulteriormente con DGRV n. 105 del 02/02/2021, e pertanto la Croce Rossa Italiana – Comitati di Bassano del Grappa ODV, di Schio ODV e di Thiene ODV, risultano accreditati per l'attività di trasporto e soccorso e trasporto con ambulanza;
- l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, con deliberazione del Direttore Generale n. 526 del 28/03/2023, ha approvato la convenzione con i Comitati della Croce Rossa

Italiana di Bassano del Grappa, Schio e Thiene per l'affidamento parziale della gestione del trasporto sanitario urgente BLS e non urgente, per il periodo 01/04/2023 – 31/12/2025;

- il progetto attuato nel triennio 2023-2025 ha consentito di integrare e omogeneizzare il servizio di trasporto sanitario urgente e non urgente nei Presidi Ospedalieri di Bassano del Grappa e Santorso, garantendo una copertura stabile e continuativa del fabbisogno aziendale, anche attraverso la collaborazione dei Comitati locali della Croce Rossa Italiana;
- la positiva esperienza maturata nel triennio 2023–2025, unitamente al permanere del fabbisogno organizzativo sopra descritto, rende necessario assicurare la continuità del servizio mediante la stipula di una nuova convenzione con i medesimi Comitati della Croce Rossa Italiana per il periodo 2026–2028, sulla base del progetto aziendale allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

TRA

l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, con sede legale a Bassano del Grappa - Via dei Lotti, 40 (C.F. n. 00913430245), rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza

E

la Croce Rossa Italiana - Comitato di Bassano del Grappa O.D.V., con sede legale in Bassano del Grappa (VI), via della Ceramica n. 15 (C.F. 03863960245), rappresentata

dal Presidente dott. Francesco Zen, il quale dichiara, sottoscrivendo il presente accordo, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

E

la Croce Rossa Italiana – Comitato di Schio O.D.V., con sede legale a Schio (VI), via San Camillo de Lellis n. 1 (CF 03863680249), rappresentata dal Presidente dott. Marco Malfatti, il quale dichiara, sottoscrivendo il presente accordo, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

E

la Croce Rossa Italiana – Comitato di Thiene O.D.V., con sede legale a Thiene, via Boldrini n. 1 (CF 03863610246), rappresentata dal Presidente dott. Michele Antonio Michelin, il quale dichiara, sottoscrivendo il presente accordo, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana affida alla Croce Rossa Italiana - Comitati di Bassano

del Grappa O.D.V., Schio O.D.V e Thiene O.D.V., soggetti autorizzati a svolgere attività di trasporto sanitario sul territorio regionale essendo iscritti nell'elenco regionale ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 26 del 27 luglio 2012, i servizi di trasporto ad integrazione del servizio di trasporto urgente BLS e non urgente in ambulanza del Pronto Soccorso e SUEM del Distretto 1 - P.O. Bassano del Grappa, del Distretto 2 - P.O. Santorso.

Art. 2 – Attività oggetto del servizio

Per l'integrazione del servizio di trasporto urgente BLS e non urgente in ambulanza del Pronto Soccorso e SUEM del Distretto 1 - P.O. Bassano del Grappa, e Distretto 2 - P.O. Santorso, ai sensi della procedura in utilizzo nonché su disposizione della C.O. SUEM-118 provinciale, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana si avvale della Croce Rossa Italiana, Comitati di Bassano del Grappa O.D.V., Schio O.D.V e Thiene O.D.V.

Le attività integrative sono sotto elencate a titolo indicativo e non esaustivo:

1. Trasporto urgente BLS quando disposto dalla C.O. SUEM 118 provinciale per servizi di trasporto primario BLS.
2. Trasporto di pazienti senza necessità assistenziali di carattere sanitario, in dimissione dei Presidi Ospedalieri di Bassano del Grappa e Santorso, ai sensi della procedura aziendale e sue eventuali integrazioni e modifiche.
3. Trasporto e/o trasferimento di uno o più pazienti in altri ospedali per visite mediche, esami clinici ed altre prestazioni ai sensi della predetta procedura aziendale.

4. Trasferimenti di pazienti in altre strutture di degenza per proseguimento delle cure a breve o lunga percorrenza ai sensi della predetta procedura aziendale.
5. Trasporti con più pazienti quando le condizioni psicofisiche degli stessi lo consentano e sempre nel rispetto della capacità di persone trasportabili dal mezzo.
6. Ogni altro servizio similare richiesto dalle strutture Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri di Bassano del Grappa e di Santorso.

Art. 3 – Mezzi, equipaggi e articolazione del servizio

1. Per l'integrazione del servizio di trasporto urgente primario BLS e non urgente in ambulanza delle UU.OO. Accettazione e Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri di Bassano del Grappa e Santorso, i soggetti affidatari mettono a disposizione dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana n. 4 ambulanze di tipo A, conformi ai requisiti previsti dalla DGRV n. 870/2022, ciascuna dotata del seguente equipaggio minimo:
 - un autista-soccorritore;
 - almeno un soccorritore in possesso delle abilitazioni e competenze previste dalla normativa regionale vigente.

Gli equipaggi devono conformarsi alle istruzioni operative, ai criteri organizzativi e alle modalità di intervento definite dal referente aziendale SUEM e dai Coordinatori preposti dai Direttori delle UU.OO. Accettazione e Pronto Soccorso o suoi delegati, tenendo conto delle normali pratiche di sicurezza e di oggettive

situazioni di viabilità.

2. Le ambulanze sono messe a disposizione come segue:

- n. 2 ambulanze dal Comitato CRI di Bassano del Grappa O.D.V.;
- n. 2 ambulanze dai Comitati CRI di Schio O.D.V. e Thiene O.D.V.

L'articolazione del servizio è la seguente:

- due mezzi BLS (uno per il Distretto 1 e uno per il Distretto 2) garantiscono il servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e nei giorni di sabato e festivi dalle ore 8:00 alle ore 24:00;
- un mezzo ALS, messo a disposizione dal Comitato di Bassano del Grappa O.D.V., garantisce il servizio tutti i giorni della settimana, per 12 ore al giorno, con punto di partenza presso il comune di Cison del Grappa;
- un ulteriore mezzo BLS, messo a disposizione dai Comitati di Schio O.D.V. e Thiene O.D.V., viene attivato una volta vagliata la richiesta che il Comune di Valli del Pasubio comunica annualmente all'Azienda ULSS 7 Pedemontana, ovvero per altre specifiche esigenze operative su disposizione del referente aziendale SUEM per un massimo di 30 giornate annue.

Art. 4 – Protocolli operativi e sedi

Per la definizione dei percorsi e protocolli, il controllo dei tempi di gestione dei trasporti, tenendo conto delle normali pratiche di sicurezza e di oggettive situazioni di viabilità, i soggetti affidatari devono condividere istruzioni e modalità con il referente aziendale SUEM e coi Coordinatori preposti dai Direttori delle UU.OO.

Accettazione e Pronto Soccorso dell'Azienda o delegati.

Il personale dei soggetti affidatari per l'espletamento del servizio in oggetto deve indossare apposite divise di servizio che dovranno essere chiaramente distinguibili dalle divise ufficiali del SUEM 118 e, fra l'altro, riportare i seguenti segni distintivi:

- Nominativo dell'Associazione;
- Nominativo (Cognome e Nome), con dicitura "AUTISTA" o "SOCCORRITORE" di dimensioni idonee ad identificare correttamente il ruolo ricoperto.

Le sedi operative e i locali di pertinenza dei mezzi e delle risorse umane impiegati per l'attività sono: presso la sede del Comitato di Bassano del Grappa in Via della Ceramica 15, presso la sede del Comitato di Schio in via San Camillo de Lellis n. 1 e presso la sede del Comitato di Thiene in via Boldrini n. 1.

I percorsi dei mezzi e delle persone all'interno dei presidi ospedalieri sono disposti dalla Direzione Medica ai fini di differenziare il percorso dei trasporti non urgenti o programmati da quello dei trasporti urgenti in carico alle UU.OO. Accettazione e Pronto Soccorso.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana mette a disposizione gli spazi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali dei Comitati della Croce Rossa Italiana di Schio e di Thiene.

Le modalità di utilizzo dei locali, nonché i relativi profili patrimoniali, manutentivi ed economici, sono disciplinati da separati atti di comodato d'uso, da approvarsi con distinto provvedimento e da stipularsi tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e i singoli

Comitati competenti, la cui predisposizione e gestione è demandata alla UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda.

Art. 5 – Obblighi dei soggetti affidatari

I soggetti affidatari assicurano che:

- il servizio venga organizzato e svolto nel rispetto dei contenuti di cui alle DGRV n. 1411/2011 e DGRV n. 870/2022, e relativi allegati, e degli eventuali relativi accordi tra Aziende ULSS della Provincia di Vicenza, in quanto applicabili;
- i mezzi messi a disposizione siano perfettamente funzionanti, regolarmente mantenuti e dotati del materiale e delle attrezzature previste dalla normativa vigente; ogni mezzo sia inoltre munito di telefono cellulare per la reperibilità del personale durante il servizio e di tablet per la gestione informatizzata del trasporto secondo le procedure definite dalla Centrale Operativa SUEM 118 di Vicenza;
- la biancheria necessaria sia utilizzata correttamente, secondo le esigenze operative del servizio di trasporto sanitario, fermo restando che la relativa fornitura è garantita dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana;
- i volontari impiegati nelle attività siano muniti di idonea attestazione autorizzativa e di riconoscimento rilasciata dalla propria Associazione; l'accesso dei volontari ai servizi e agli uffici aziendali avvenga previo consenso dei Direttori delle strutture coinvolte e nel rispetto della vigente istruzione operativa sull'accesso ai locali aziendali;

- l'elenco nominativo dei volontari impiegati nel servizio, completo delle relative certificazioni, sia trasmesso all'Azienda e aggiornato annualmente entro il 31 dicembre per l'anno successivo;
- i volontari in inserimento, individuati dall'Associazione e in possesso di certificazione BLS-D, possano partecipare all'attività dei SUEM (uscite con ambulanza 118 aziendale) previo rilascio di autorizzazione individuale da parte del Coordinatore designato dal Direttore della UOC Pronto Soccorso, per un periodo minimo di tutoraggio di 20 ore e massimo 40 ore; solo successivamente, e comunque solo se in possesso dei requisiti previsti dalla DGRV n. 870/2022, tali volontari potranno partecipare alle attività SUEM per l'esecuzione dei trasporti primari urgenti BLS su attivazione della Centrale Operativa;
- sia comunicato all'Azienda il nominativo del responsabile per la richiesta dei servizi, con relativo recapito telefonico, non appena intervenuta la sua designazione e ogni volta che essa vari.

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana assicura ai soggetti affidatari la possibilità di accesso ai corsi del catalogo formativo aziendale a tariffa convenzionata.

Art. 6 – Obblighi del personale dei soggetti affidatari

Il personale reclutato dai soggetti affidatari si impegna a:

- assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene e sicurezza sul lavoro;

- garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della presente convenzione in base alla legge sulla privacy e al segreto d'ufficio;
- operare nel rispetto della dignità e dei diritti fondamentali delle persone assistite.

Art. 7 – Coperture assicurative

I soggetti affidatari si impegnano alla completa ed integrale copertura assicurativa del proprio personale e di ogni altro trasportato (paziente e/o accompagnatore), fornendo copia delle polizze assicurative stipulate (per la responsabilità verso terzi, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività) dichiarando esplicitamente indenne l'Azienda ULSS 7 Pedemontana da ogni responsabilità connessa e collegata all'espletamento del servizio.

Art. 8 – Rimborso spese

L' Azienda ULSS 7 Pedemontana, per l'effettuazione del servizio in oggetto, riconosce per ciascun anno di vigenza della seguente convenzione:

- al soggetto affidatario Comitato di Bassano del Grappa il rimborso spese di € 150.400,50, per 3.337 ore annue, a cui si aggiunge l'ulteriore importo di € 258.500,00 per il servizio reso nell'area di Enego-Valbrenta per 4.380 ore annue (come da progetto allegato - Allegato 1);
- ai Comitati di Schio e di Thiene il rimborso spese complessivo di € 145.249,51, per un totale di 3.337 ore annue, e l'ulteriore importo di € 13.000,00 per la

disponibilità di 387 ore annue di una ambulanza BLS aggiuntiva per l'attività di cui all'art. 3.2 (come da progetto allegato - Allegato 1).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 punto 3 della sezione B3 dell'allegato B alla DGRV 179/2014 si concorda che il rimborso delle spese sostenute e documentate avverrà in rate bimestrali posticipate, fermo restando il conguaglio annuale sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'Associazione, da liquidarsi entro 60 giorni dalla data di verifica delle ragioni del credito.

Il rimborso delle spese per il servizio reso avviene previa presentazione delle spese sostenute, con indicazione dell'utente e dei viaggi effettuati.

Il rimborso spese avverrà entro 30 giorni dall'accertamento, da parte del responsabile dell'esecuzione della convenzione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nella presente convenzione.

La rendicontazione deve essere presentata dai Comitati di Bassano del Grappa O.D.V., Schio O.D.V e Thiene O.D.V., unici titolari del rapporto con l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, anche nel caso in cui vengano utilizzate ambulanze di altri Comitati pre-accreditati della Provincia di Vicenza.

I soggetti affidatari assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

La quota di conguaglio annuale del rimborso spese verrà erogata dopo che saranno

definite le rispettive ragioni di debito e credito.

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana si riserva di non erogare e di incamerare l'ultima quota bimestrale di rimborso spese in caso di mancata o irregolare esecuzione delle prestazioni.

Art. 9 – Impossibilità di svolgimento del servizio e sostituzioni

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana in caso di impossibilità dei soggetti affidatari di soddisfare le richieste previste dalla convenzione, potrà usufruire di altri soggetti con addebito dei relativi costi ai soggetti affidatari.

Art. 10 – Materiale fornito dall'Azienda

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana, per ogni ambulanza, si impegna a:

- fornire la biancheria necessaria (n. 2 lenzuola per ogni trasporto), il cui approvvigionamento è definito e organizzato dalla Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri di Bassano del Grappa e di Santorso;
- fornire i farmaci indicati nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, secondo la procedura concordata con il Direttore dell'UOC Farmacia, nei limiti della effettiva disponibilità degli stessi e compatibilmente con eventuali situazioni di carenza a livello nazionale o regionale.

Art. 11 – Direttore dell'esecuzione della convenzione

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana nomina il Direttore dell'UOC Accettazione e Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bassano, dr. Andrea Favaro, quale responsabile

dell'esecuzione della convenzione (DEC), che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico dell'esecuzione della presente convenzione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Il Direttore dell'UOC Accettazione e Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bassano, o suo delegato segnala per iscritto ai soggetti affidatari eventuali negligenze o comportamenti riprovevoli commessi dal personale nell'esercizio dell'attività oggetto della presente convenzione.

Nei casi più gravi l'Azienda si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione della persona resasi responsabile di tali comportamenti.

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana si riserva, altresì, di risolvere la presente convenzione anche prima della scadenza e indipendentemente dalla formula di disdetta in caso di inadempienze formalmente contestate, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 12 – Verifica dei requisiti di presa in carico dell'utente

È attribuito al Direttore dell'UOC Accettazione e Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bassano del Grappa, dr. Andrea Favaro, il compito di sovrintendere e coordinare le attività previste per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari alla presa in carico dell'utente, come stabilito dall'Allegato A) e, in particolare, dai punti 3), 4) e 5) della DGRV n. 1411/2011.

Art. 13 – Assenza di rapporto di lavoro con l'Azienda

Le parti si danno reciprocamente atto che nessun rapporto di lavoro o comunque di

dipendenza verrà a costituirsi tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e il personale che l'Associazione utilizzerà per l'effettuazione delle prestazioni previste.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

In relazione ai dati personali trattati dai soggetti affidatari nell'esecuzione della presente convenzione, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, in qualità di Titolare del trattamento, designa i medesimi quali Responsabili esterni del trattamento per le attività strettamente inerenti all'oggetto della convenzione, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

La nomina è disciplinata nel relativo Allegato 3 "Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione e alla cui puntuale osservanza i soggetti affidatari si impegnano.

I soggetti affidatari si obbligano a trattare i dati personali in conformità alle istruzioni impartite dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana, alle misure tecniche e organizzative previste nell'Allegato sopra richiamato e a tutti gli obblighi normativi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata dal 01/01/2026 al 31/12/2028, con possibilità di ulteriore proroga, previa adozione di apposito atto deliberativo.

In caso di espletamento di nuova procedura di affidamento, le Associazioni sono tenute a garantire il servizio per un ulteriore periodo di giorni 90.

Art. 16 – Fusione o scissione dei soggetti affidatari

Qualora, nel corso della presente convenzione, i soggetti affidatari siano interessati da operazioni di fusione o scissione ai sensi degli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile, il rapporto contrattuale dovrà proseguire con il soggetto subentrante, alle medesime condizioni previste dalla presente convenzione.

Art. 17 – Inadempimenti e risoluzione

In caso di mancata rispondenza del servizio ai requisiti previsti, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana diffiderà per iscritto i soggetti affidatari ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, fissando un termine perché le inadempienze siano rimosse.

Trascorso inutilmente tale termine, la convenzione si intende risolta a norma dell'art. 1456 del codice civile.

La risoluzione della convenzione di cui sopra comporterà il risarcimento di ogni conseguente danno.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento, per quanto applicabili, ai contenuti della DGRV n°179/2014 e s.m.i. e alle altre disposizioni regolamentari in materia.

Art. 18 – Verifiche e controlli

In ogni momento l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, tramite le proprie strutture tecniche, può effettuare verifiche e controlli sull'operato dei soggetti affidatari, riservandosi di sospendere i rimborsi nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto della presente convenzione.

Art. 19 – Clausola risolutiva ex L. 136/2010

Il presente accordo è munito della clausola risolutiva espressa ex art. 3, punto 8, della Legge n. 136 del 13.8.2010, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.

Articolo 20 – Sicurezza sul lavoro

La Croce Rossa Italiana, Comitati di Bassano del Grappa O.D.V., Schio O.D.V e Thiene O.D.V., si impegna a collaborare con l’Azienda ULSS 7 Pedemontana per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Ai sensi dell’art. 26 comma 1 b), le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana in cui sono destinati ad operare i lavoratori della Croce Rossa e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività sono evidenziate nel Fascicolo informativo sui rischi, che verrà consegnato durante la riunione di cooperazione e coordinamento che dovrà essere indetta dal direttore dell’esecuzione della convenzione, alla presenza dei RSPP dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana e della Croce Rossa ovvero dal Presidente o suo delegato.

Articolo 21 – Codice di comportamento

Come previsto dall’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 il personale della Croce Rossa Italiana, Comitati di Bassano del Grappa O.D.V., Schio O.D.V e Thiene O.D.V., nello svolgimento dell’attività prevista dalla presente Convenzione è tenuto

al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall’Azienda ULSS 7 Pedemontana e pubblicato sul proprio sito web istituzionale, pena la risoluzione dell’accordo.

Articolo 22 – Foro competente

Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall’esecuzione del presente accordo. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente Convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 23 – Cause di risoluzione e recesso

1. Nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente Convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

2. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 24 – Negoziazione delle clausole contrattuali

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente atto è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Articolo 25 – Registrazione della convenzione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma del DPR 26 aprile 1986 n°131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 26 – Domicilio delle parti

Ai fini delle comunicazioni inerenti alla presente convenzione, ciascuna Parte elegge domicilio presso la propria sede legale e la propria casella di posta elettronica certificata (PEC), come risultanti dai rispettivi atti ufficiali.

Tali recapiti sono da considerarsi validi a ogni effetto ai fini del presente atto, salvo successiva comunicazione formale di variazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Croce Rossa Italiana

Per l'Azienda

Comitato di Bassano del Grappa O.D.V

ULSS n°7 Pedemontana

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Francesco Zen)

(Dott. Carlo Bramezza)

Per la Croce Rossa Italiana

Comitato di Schio O.D.V

IL PRESIDENTE

(Dott. Marco Malfatti)

Per la Croce Rossa Italiana

Comitato di Thiene O.D.V

IL PRESIDENTE

(Dott. Michele Antonio Michelin)

Allegato 1

Progetto di riorganizzazione

GESTIONE DEL TRASPORTO SANITARIO DI SOCCORSO EMERGENZA-URGENZA TRAMITE AMBULANZA

SOMMARIO

1	Contesto territoriale	3
2	Obiettivi del progetto	5
3	Organizzazione attuale del servizio	5
4	Riorganizzazione del servizio	6
	AREA VALLI DEL PASUBIO	7
	AREA ENEGO-VALBRENTA	7
	AREA ARSIERO	8
5	Analisi dei costi	8

Le missioni totali effettuate nell'anno 2024 sono state 30.976 di cui 4.560 per interventi in codice dispatch "rosso". Le missioni effettuate con mezzo BLS sono state 5.134, mentre le missioni effettuate con mezzo ALS sono state 25.842.

Si riporta nella seguente tabella il numero delle missioni suddivise per area con il dettaglio per codice dispatch "rosso".

Area	Tipo trasporto	N. missioni totali	di cui n. missioni codice "rosso"
Distretto 1 – area Altopiano	trasporto urgente tipo ALS	2.022	192
Distretto 1 – area Bassano	trasporto urgente tipo BLS	2.916	787
	trasporto urgente tipo ALS	10.630	1.412
TOTALE area Bassano		13.546	2.199
Distretto 2 – area Santorso	trasporto urgente tipo BLS	2.218	399
	trasporto urgente tipo ALS	12.424	1.770
area Arsiero	trasporto urgente tipo ALS	766	
TOTALE area Distretto 2		15.408	2.169
TOTALE ULSS 7		30.976	4.560

Tabella 1 – Missioni anno 2024

Nella seguente tabella sono riportati i tempi di risposta per le missioni, calcolati in base alla distanza tra l'area comunale e i pronti soccorsi, considerando le attuali postazioni delle ambulanze.

Comune	Distanza in minuti PS Asiago	Distanza in minuti DEA 1 Bassano	Distanza in minuti DEA 1 Santorso
ZONE MONTANA DISTRETTO 1 – Asiago			
Rotzo	20	59	38
Roana	11	50	40
Roana-Canove	9	48	34
Asiago	5	45	50
Gallio	10	44	45
Lusiana	22	30	34
Conco	16	30	-
Foza	20	43	-
Enego	40	44	-
ZONE MONTANA DISTRETTO 1 – Bassano			
Bassano – Campese	-	15	-
Pove del Grappa	-	13	-
Solagna	-	14	-
Valstagna	-	23	-
Primolano	-	36	-
ZONA MONTANTA DISTETTO 2 – Santorso			
Arsiero	-	-	19
Caltrano	-	-	11
Cogollo del Cengio	-	-	13
Laghi	-	-	29
Lastebasse	-	-	35

Pedemonte	-	-	32
Posina	-	-	31
Tonezza del Cimone	-	-	31
Valdastico	-	-	28
Velo d’Astico	-	-	16
Torrebelvicino	-	-	17
Valli del Pasubio	-	-	22

Tabella 2 – Attuali tempi di risposta calcolati considerando le attuali postazioni delle ambulanze

2 OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il progetto, in continuità con la riorganizzazione avviata nel 2023 e approvata con delibera 526 del 28/03/2023, prevede l’integrazione delle risorse aziendali dei presidi ospedalieri di Bassano, Santorso e Asiago con l’attività dei Comitati locali della Croce Rossa Italiana, migliorando e ottimizzando i trasporti urgenti e non urgenti, nonché razionalizzando le risorse complessive.

L’intervento mira altresì a uniformare le modalità operative tra i due distretti e a garantire una copertura più efficace anche delle aree montane, prevedendo, in prospettiva, soluzioni organizzative dedicate per le zone di Enego e Valbrenta, nonché una gestione più efficiente dell’area di Arsiero.

3 ORGANIZZAZIONE ATTUALE DEL SERVIZIO

L’area dell’Altopiano di Asiago del Distretto 1 è servita da mezzi aziendali che stazionano presso il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Asiago. Sono presenti: n.1 mezzo ALS medicalizzato che presta servizio H24 per 7 giorni a settimana, n.1 mezzo ALS attivo H12 per 7 giorni a settimana ed in più n.1 mezzo ALS reperibile H24 tutti i giorni.

Presso le strutture di Pronto Soccorso di Bassano e Santorso, sono disponibili, per ciascuna sede, n.2 mezzi ALS che garantiscono servizio H24 per 7 giorni a settimana, di cui uno medicalizzato durante i turni notturni. Per la copertura dell’orario notturno e nei giorni festivi è disponibile in reperibilità un ulteriore mezzo ALS.

È presente inoltre un mezzo BLS operativo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 18, per un totale di 50 ore a settimana.

Sono, infine, attive due automediche, una presso il presidio ospedaliero di Bassano e l’altra presso il Pronto Soccorso di Santorso, che prestano servizio H12 per 7 giorni a settimana.

Ad integrazione del servizio di trasporto urgente primario BLS e non urgente in ambulanza del Pronto Soccorso, l’Associazione Croce Rossa Italiana, con i Comitati di Bassano del Grappa, Thiene e Schio, fornisce presso ciascun distretto aziendale una ambulanza BLS per svolgere il servizio nei giorni feriali nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 24 e nei giorni di sabato e festivi dalle ore 8 alle ore 24, per un complessivo di 66 ore a settimana. Le ambulanze stazionano presso la sede della Croce Rossa di Bassano per quanto riguarda il servizio afferente al Distretto 1, mentre per il servizio afferente al Distretto 2, lo stazionamento avviene presso i locali della Casa della Salute di Schio e del Centro Sanitario Polifunzionale di Thiene.

In aggiunta, per la copertura della zona di Valli del Pasubio, i Comitati CRI di Schio e di Thiene garantiscono la copertura di domeniche e festivi per un totale di 1.003 ore nell’arco dell’anno, suddivise tra i due Comitati secondo un calendario concordato.

La zona di Arsiero è, invece, servita tramite uno stazionamento di un mezzo ALS aziendale che copre H12 per tutti i giorni della settimana.

Si riporta nella tabella sottostante il riepilogo degli stazionamenti, con la tipologia dei mezzi e le ore di copertura del servizio.

SITUAZIONE ATTUALE						
TERRITORIO COPERTURA	STAZIONAMENTO	GESTIONE MEZZO	MEZZI	SERVIZIO	RISORSE	ORE ANNO DI DISPONIBILITA'
DISTRETTO 1 - ALTOPIANO	ASIAGO	ULSS	ALS MEDICALIZZATO	H24 - 7/7	6 INF + 6 AUT	8.760
		ULSS	ALS	H12 - 7/7	3 INF + 3 AUT	4.380
		ULSS	ALS REPERIBILE	REPERIBILE H24 - 7/7		
		TOTALE MEZZI ULSS				
TOTALE DISTRETTO 1 - ALTOPIANO						13.140
DISTRETTO 1 - BASSANO	BASSANO	ULSS	ALS	H24 - 7/7	6 INF + 6 AUT	8.760
		ULSS	ALS MEDICALIZZATO NOTTE	H24 - 7/7	6 INF + 6 AUT	8.760
		ULSS	BLS	50 H SETT - 24ORE FERIAI	1,3 OSS+1,3 AUT	2.600
		ULSS	ALS REPERIBILE	H12 REPERIBILE NOTTE-FESTIVI		
		ULSS	AUTOMEDICA	H12 - 7/7	3 INF	4.380
		TOTALE MEZZI ULSS				
	CRI BASSANO	BLS	66H SETT 18-24 FERIAI e 8-24 SAB/FEST	2 INF + 2 AUT	3.337	
TOTALE DISTRETTO 1 - BASSANO						27.837
DISTRETTO 2	SANTORSO	ULSS	ALS	H24 - 7/7	6 INF + 6 AUT	8.760
		ULSS	ALS MEDICALIZZATO	H24 - 7/7	6 INF + 6 AUT	8.760
		ULSS	BLS	50 H SETT - 24ORE FERIAI	1,3 OSS+1,3 AUT	2.600
		ULSS	ALS REPERIBILE	H12 REPERIBILE NOTTE-FESTIVI		
		ULSS	AUTOMEDICA	H12 - 7/7	3 INF	4.380
		TOTALE MEZZI ULSS				
	CRI THIENE-SCHIO	BLS	66H SETT 18-24 FERIAI e 8-24 SAB/FEST	2 INF + 2 AUT	3.337	
	VALLI DEL PASUBIO	CRI THIENE-SCHIO	BLS	12H FESTIVI	0,7 INF + 0,7 AUT	1.003
ARSIERO	ULSS	ALS	H12 - 7/7	3 INF + 3 AUT	4.380	
TOTALE DISTRETTO 2						33.220
TOTALE ULSS 7						74.197

Tabella 7 – Riepilogo dell'organizzazione attuale del servizio

4 RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il progetto di riorganizzazione prevede il mantenimento dell'attuale assetto dei mezzi aziendali che stazionano presso le strutture di Pronto Soccorso dell'Azienda, con il coinvolgimento dei Comitati locali della Croce Rossa Italiana.

Il servizio integrativo dei mezzi BLS dei Comitati di Bassano, Thiene e Schio, che copre l'intero territorio, si rinnova con le medesime caratteristiche di servizio, garantendo la copertura di 3.337 ore sia presso il Distretto 1 che presso il Distretto 2, con orario 18-24 nei feriali e 8-24 nei festivi, per la disponibilità di 66 ore settimanali.

AREA VALLI DEL PASUBIO

La zona richiede un supporto dedicato durante le giornate festive, in particolare nel periodo estivo, a causa della necessità di garantire interventi di soccorso tempestivi e specifici per i numerosi turisti presenti nell'area montana circostante.

La copertura della zona di Valli del Pasubio viene ottimizzata garantendo il servizio nelle giornate e nelle ore di maggior afflusso, con circa 30 giornate da distribuirsi nel corso dell'anno, considerando le domeniche e i festivi, con orario dalle ore 8.00 alle ore 20.00, per un complessivo di circa 387 ore nel periodo. Il servizio è gestito dalla Croce Rosse Italiana, Comitati di Thiene e Schio.

La riorganizzazione del servizio per l'area di Valli del Pasubio consentirà di mantenere gli attuali standard qualitativi con una ottimizzazione del servizio, andando a coprire principalmente le giornate a maggior afflusso di turisti. Il mezzo sarà inoltre disponibile anche per il supporto a specifiche esigenze operative su disposizione del referente aziendale SUEM.

AREA ENEGO-VALBRENTA

Le aree montane di maggiore criticità includono l'Altopiano di Asiago, con Enego e i comuni della zona dell'alta Valbrenta; a queste si aggiungono la zona da Arsiero a Pedemonte.

L'area dell'altopiano di Asiago, comprendente il comune di Enego fino all'area comunale di Fastro Bassanese e Primolano, con estensione all'alta Valbrenta, era servita fino al 2022 dall'Associazione Monte Lisser, con un mezzo stazionato presso il Comune di Enego.

A partire dal 01/01/2023, le missioni sono state effettuate con i mezzi stazionati presso l'area di Bassano e Asiago, comportando tempi di risposta scarsamente performanti, come riportato nella tabella sottostante con il dettaglio del rispetto dell'allarme target ministeriale (stabilito in 18 minuti) dei primi 9 mesi del 2025.

Area	N. missioni tutti i codici	di cui con tempi di risposta >18 min	N. missioni codici "rossi"	di cui con tempi di risposta >18 min
Zona Enego				
Soccorso da PS Asiago	72	72	5	5
Soccorso da PS Bassano	1	1		
Soccorso da zona Bassano	2	2	1	1
Area Valbrenta				
Soccorso da PS Asiago	1	1		
Soccorso da PS Bassano	186	175	22	14
Soccorso da zona Bassano	2	2		

Tabella 3 – Numero di missioni nei primi 9 mesi 2025 per l'area Enego e Valbrenta

Con l'Azienda ULSS n.1 Dolomiti è inoltre attiva una convenzione per l'erogazione di assistenza sanitaria di base, assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza domiciliare a favore dei residenti delle frazioni di Fastro Bassanese e Primolano. Inoltre, in accordo con il SUEM 118 è prevista, per una migliore risposta alle situazioni di emergenza, la possibilità di invio di un mezzo di soccorso da parte dell'AULSS n.1 Dolomiti. Questa situazione induce una elevata mobilità passiva per tutta l'area interessata.

L'obiettivo futuro è migliorare i tempi di risposta nelle aree di Enego e Valbrenta attraverso l'attivazione a copertura della zona di un servizio dedicato affidato alla Croce Rossa di Bassano.

Si prevede pertanto una ambulanza per la copertura della zona di Enego, Primolano, Fastro Bassanese e dell'alta Valbrenta, con punto di partenza dal comune di Cison del Grappa e operatività H12 per 7 giorni a settimana.

AREA ARSIERO

La zona che si estende dai comuni di Arsiero a Pedemonte è attualmente servita da un dislocamento di un mezzo aziendale ULSS. Nel corso dell'anno 2024 sono state effettuate 766 missioni.

Tale assetto organizzativo richiede il distacco di personale dipendente — infermieristico e autisti — dal Pronto Soccorso di Santorso per garantirne la presenza presso il punto di stazionamento.

Si ritiene pertanto opportuno valutare una possibile integrazione del servizio attraverso il coinvolgimento della Croce Rossa Italiana, Comitato di Thiene, che potrebbe assicurare la copertura integrale del servizio per 4.380 ore annue, nella fascia oraria 8.00–20.00 per tutti i giorni della settimana.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dell'attuale assetto organizzativo e dei possibili sviluppi futuri.

RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO ANNO 2026 E SVILUPPI FUTURI								
TERRITORIO COPERTURA	STAZIONAMENTO	VARIAZIONI	GESTIONE MEZZO	MEZZI	SERVIZIO	RISORSE	ORE ANNO DI DISPONIBILITÀ	
DISTRETTO 1 - ALTOPIANO	ASIAGO	MANTENIMENTO ATTUALE ORGANIZZAZIONE	ULSS	ALS MEDICALIZZATO	H24 - 7/7	6 INF + 6 AUT + 5,5 MED COOP	8.760	
		MANTENIMENTO ATTUALE ORGANIZZAZIONE	ULSS	ALS	H12 - 7/7	3 INF + 3 AUT	4.380	
		MANTENIMENTO ATTUALE ORGANIZZAZIONE	ULSS	ALS REPERIBILE	REPERIBILE H24 - 7/7	INF + AUT REPERIBILE		
		TOTALE MEZZI ULSS						13.140
	VALBRENTA - ENEGO	NUOVA CONVENZIONE CROCE ROSSA	CRI BASSANO	ASL	H12- 7/7	3 INF + 3 AUT	4.380	
TOTALE DISTRETTO 1 - ALTOPIANO							17.520	
DISTRETTO 1 - BASSANO	BASSANO	MANTENIMENTO ATTUALE ORGANIZZAZIONE	ULSS	ALS	H24 - 7/7	6 INF + 6 AUT	8.760	
		MANTENIMENTO ATTUALE ORGANIZZAZIONE	ULSS	ALS MEDICALIZZATO NOTTE	H24 - 7/7	6 INF + 6 AUT + 5,5 MEDICO NOTTE	8.760	
		MANTENIMENTO ATTUALE ORGANIZZAZIONE	ULSS	BLS	50 H SETT - 24ORE FERIALI	1,3 OSS+1,3 AUT	2.600	
		MANTENIMENTO ATTUALE ORGANIZZAZIONE	ULSS	ALS REPERIBILE	H12 REPERIBILE NOTTE-FESTIVI			
		MANTENIMENTO ATTUALE ORGANIZZAZIONE	ULSS	AUTOMEDICA	H12- 7/7	3 INF	4.380	
		TOTALE MEZZI ULSS						24.500
	MANTENIMENTO ATTUALE ORGANIZZAZIONE	CRI BASSANO	BLS	66H SETT 18-24 FERIALI e 8-24 SAB/FEST		3.337		
TOTALE DISTRETTO 1 - BASSANO							27.837	
DISTRETTO 2	SANTORSO	MANTENIMENTO ATTUALE ORGANIZZAZIONE	ULSS	ALS	H24 - 7/7	6 INF + 6 AUT	8.760	
		MANTENIMENTO ATTUALE ORGANIZZAZIONE	ULSS	ALS MEDICALIZZATO	H24 - 7/7	6 INF + 6 AUT + 5,5 MED COOP	8.760	
		MANTENIMENTO ATTUALE ORGANIZZAZIONE	ULSS	BLS	50 H SETT - 24ORE FERIALI	1,3 OSS+1,3 AUT	2.600	
		MANTENIMENTO ATTUALE ORGANIZZAZIONE	ULSS	ALS REPERIBILE	H12 REPERIBILE NOTTE-FESTIVI			
		MANTENIMENTO ATTUALE ORGANIZZAZIONE	ULSS	AUTOMEDICA	H12 - 7/7	2,5 MED	4.380	
		TOTALE MEZZI ULSS						24.500
		MANTENIMENTO ATTUALE ORGANIZZAZIONE	CRI THIENE-SCHIO	BLS	66H SETT 18-24 FERIALI e 8-24 SAB/FEST		2 INF + 2 AUT	3.337
	VALLI DEL PASUBIO	MANTENIMENTO SERVIZIO GIORNI FESTIVI	CRI THIENE-SCHIO	BLS	12H (8-20) 30 GG FESTIVI	0,7 INF + 0,7 AUT	387	
	ARSIERO	NUOVA CONVENZIONE CROCE ROSSA	CRI THIENE	ALS	H12- 7/7	2 INF + 2 AUT	4.380	
TOTALE DISTRETTO 2							32.604	
TOTALE ULSS 7							77.961	

Tabella 8 – Riepilogo dell'assetto organizzativo 2026-2028

5 ANALISI DEI COSTI

Si illustrano di seguito le valutazioni economiche conseguenti alle proposte di riorganizzazione dei trasporti come illustrati nel paragrafo precedente.

Per quanto riguarda il rinnovo dell'attuale convenzione, il progetto consente una ottimizzazione delle risorse come riportato nella tabella sottostante.

TERRITORIO COPERTURA	SITUAZIONE ATTUALE (A)				PROPOSTA RINNOVO CONVENZIONI IN ESSERE (B)			
	STAZIONAMENTO	GESTIONE MEZZO	ORE ANNO DI DISPONIBILITA'	COSTI ANNO 2025	PROPOSTA	GESTIONE MEZZO	ORE ANNO DI DISPONIBILITA'	COSTI ANNO
DISTRETTO 1 - BASSANO	BASSANO	CRI BASSANO	3.337	150.400,50 €	MANTENIMENTO ATTUALE ORGANIZZAZIONE	CRI BASSANO	3.337	150.400,50 €
DISTRETTO 2	SANTORSO	CRI THIENE-SCHIO	3.337	141.569,08 €	MANTENIMENTO ATTUALE ORGANIZZAZIONE	CRI THIENE-SCHIO	3.337	145.249,51 €
	VALLI DEL PASUBIO	CRI THIENE-SCHIO	1.003	33.691,68 €	MANTENIMENTO SERVIZIO GIORNI FESTIVI	CRI THIENE-SCHIO	387	13.000,00 €
TOTALE			7.677	325.661,26 €			7.061	308.650,01 €

Tabella 9 – Rinnovo convenzioni in essere

Per la copertura dell'area montana di Enego-Valbrenta, si considera l'attivazione di una nuova convenzione con la Croce Rossa Italiana Comitato di Bassano, in via sperimentale per l'anno 2026 a partire dal 1 marzo. Si stima che tale servizio possa drenare parte della mobilità passiva verso l'AULSS n.1 Dolomiti ipotizzando un recupero del 65% grazie a questa misura.

TERRITORIO COPERTURA	SITUAZIONE ATTUALE (A)				PROPOSTA ATTIVAZIONE NUOVA CONVENZIONE (B)			
	STAZIONAMENTO	GESTIONE MEZZO	ORE ANNO DI DISPONIBILITA'	COSTI STIMATI RIF. ANNO 2024	VARIAZIONI	GESTIONE MEZZO	ORE ANNO DI DISPONIBILITA'	COSTI ANNO
DISTRETTO 1 - ALTOPIANO	ENEGO	SCOPERTO - MOBILITA' PASSIVA VERSO ULSS DOLOMITI COSTI PER RICOVERI PASSIVI ANNO 2024		89.901,25 €	STIMA RIENTRO DELLA MOBILITA' PER ATTIVAZIONE VALBRENTA (ipotizzato recupero 65% della mobilità)			29.967,08 €
					NUOVA CONVENZIONE CROCE ROSSA	CRI BASSANO	4.380	258.500,00 €
TOTALE			0	89.901,25 €			4.380	288.467,08 €

Tabella 10 – Attivazione nuova convenzione per copertura zona Enego-Valbrenta

Inoltre è in corso un approfondimento sulla gestione delle risorse attualmente impiegate per la copertura della zona di Arsiero. Si sta valutando la possibilità di esternalizzare il servizio considerando che, a fronte dei costi della nuova convenzione, è possibile una riorganizzazione interna del personale dipendente attualmente dislocato fuori sede.

TERRITORIO COPERTURA	SITUAZIONE ATTUALE (A)				PROPOSTA ATTIVAZIONE NUOVA CONVENZIONE (B)			
	STAZIONAMENTO	GESTIONE MEZZO	ORE ANNO DI DISPONIBILITA'	COSTI STIMATI ANNO 2025	VARIAZIONI	GESTIONE MEZZO	ORE ANNO DI DISPONIBILITA'	COSTI ANNO
DISTRETTO 2	ARSIERO	ULSS	4.380	328.070,54 €	RECUPERO PERSONALE (3 INF + 3 AUT) E AMBULANZA			- €
					NUOVA CONVENZIONE CROCE ROSSA	CRI THIENE	4.380	267.880,80 €
TOTALE			4.380	328.070,54 €			4.380	267.880,80 €

Tabella 11 – Valutazione riorganizzazione zona di Arsiero



Allegato 2

Elenco farmaci forniti dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana

- Amiodarone 150mg/3ml Fiale
- Atropina 1mg/ml Fiale
- Calcio Cloruro 1g/10ml Fiale
- Calcio Gluconato 1g/10ml Fiale
- Clonidina 150mcg/ml Fiale
- Dopamina 200mg/5ml Fiale
- Elettrolitica Reidratante E III 500ml Flacone per infusione
- Flumazenil 1mg/10ml Fiale
- Glucosio 33% 3,3g/10ml Fiale
- Glucosio 5%/500ml Flacone per infusione
- Lidocaina 200mg/10ml Fiale
- Metoprololo 1mg/ml Fiale
- Midazolam 15mg/3ml Fiale
- Nitroglicerina 5mg/1,5ml Fiale
- Pantoprazolo 40mg Flacone polvere
- Paracetamolo 1000mg/100ml Flacone per infusione
- Propofol 10mg/ml Fiale
- Ringer Lattato Ringer L 500ml Flacone per infusione
- Rocuronio 50mg/5ml Fiale
- Sodio Cloruro 0,9% Soluzione Fisiologica 0,9%/100ml Sacchetto per infusione
- Sodio Cloruro 0,9% Soluzione Fisiologica 0,9%/250ml Sacchetto per infusione
- Sodio Cloruro 0,9% Soluzione Fisiologica 0,9%/500ml Sacchetto per infusione
- Succinilcolina 100mg/2ml Fiale
- Sugammadex 500mg/5ml Fiale
- Urapidil 50mg/10ml Fiale



Allegato 3

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 28, Reg. (UE) 2016/679

L'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, in persona del legale rappresentante Direttore Generale dr. Carlo Bramezza, con sede in via dei Lotti n. 40 Bassano del Grappa, CF e P. I.V.A. n. 00913430245, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR"),

- di seguito anche "Azienda" e "Titolare" -

e

l'Associazione Croce Rossa Italiana- Comitato Locale di Bassano del Grappa O.D.V., in persona del legale rappresentante Sig. Francesco Zen, con sede in Bassano del Grappa (VI), via della Ceramica n. 15, C.F. e P. IVA 03863960245,

e

l'Associazione Croce Rossa Italiana- Comitato Locale di Schio O.D.V., in persona del legale rappresentante Sig. Marco Malfatti, con sede in Schio (VI), via Camillo De Lellis n. 1, C.F. e P. IVA 03863680249,

e

l'Associazione Croce Rossa Italiana- Comitato Locale di Thiene O.D.V., in persona del legale rappresentante Sig. Michele Michelin, con sede in Thiene (VI), via Boldrini n. 1, C.F. e P. IVA 03863610244,

- di seguito anche "Fornitori" e "Responsabili" –

congiuntamente indicate come "Parti"

Premesso che

- L'Azienda e i Fornitori hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto l'affidamento parziale della gestione del trasporto sanitario urgente BLS e non urgente ai sensi della L.R. 26/2010 e della DGRV 179/2014, periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2028, di seguito chiamato semplicemente "Contratto";
- l'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- ai fini dell'esecuzione di tale Contratto i Fornitori dovranno effettuare operazioni di trattamento dei Dati Personali per conto dell'Azienda;
- il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- il Titolare ha verificato che i Fornitori offrono le garanzie di cui sopra in ragione delle competenze tecniche e dell'esperienza maturata, nonché del possesso di un'organizzazione, di risorse e di attrezzature adeguate;
- con la presente scrittura (di seguito "Nomina") - che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto - l'Azienda intende nominare i Fornitori, che intendono accettare, Responsabili del trattamento.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

1. MATERIA DISCIPLINATA DAL TRATTAMENTO

Il presente contratto ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e la disciplina del rapporto derivante da tale Nomina.

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina i Fornitori, che accettano, Responsabili del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione del rapporto contrattuale indicato in

1



premessa.

2. DURATA DEL TRATTAMENTO

Gli effetti della presente Nomina sono convenuti da oggi e da oggi i Responsabili trattano i dati per conto del Titolare. Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, del Contratto, la presente Nomina deve intendersi automaticamente risolta di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche.

3. NATURA DEL TRATTAMENTO

Su tutti i dati personali trattati, i Responsabili potranno svolgere, con mezzi sia informatici che cartacei, esclusivamente le seguenti operazioni:

- raccolta;
- registrazione;
- organizzazione e strutturazione;
- conservazione e protezione;
- accesso e consultazione;
- adattamento e modifica dei dati;
- estrazione;
- comunicazione mediante trasmissione;
- diffusione;
- cancellazione e distruzione.

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Responsabili si impegnano a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate al Contratto.

5. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

In forza della presente Nomina, i Responsabili tratteranno le seguenti categorie di dati

- dati di natura comune (*identificativi, anagrafici, di contatto, bancari, ecc.*);
- dati particolari *ex art. 9 GDPR (dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intese a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona)*;
- dati relativi a condanne penali e reati *ex art. 10 GDPR (dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza)*.

6. CATEGORIE DI INTERESSATI

In forza della presente Nomina, i Responsabili tratteranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo i dati delle seguenti categorie di interessati:

- candidati;
- dipendenti e rispettivi familiari;
- collaboratori (*somministrati, stagisti, tirocinanti, soggetti in alternanza scuola lavoro, ...*) e rispettivi familiari;
- amministratori e rispettivi familiari;
- sindaci e rispettivi familiari;
- soci non amministratori;
- pazienti / assistiti / utenti del servizio;
- potenziali pazienti/utenti;
- pazienti/utenti;
- fornitori;
- utenti sito web;
- assegnatari di utenze informatiche;



7. OBBLIGHI E DIRITTI DEL TITOLARE

Il Titolare garantisce ai Responsabili di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore obbligo eventualmente sopravvenuto.

Il Titolare ha diritto:

- al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sui Responsabili in forza della presente Nomina e, comunque, dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali tempo per tempo vigente;
- al puntuale ed esatto adempimento delle istruzioni di cui alla presente Nomina, nonché di quelle successivamente concordate tra le Parti.

In ogni caso, resta fermo quanto previsto in tema di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale dal paragrafo 3, lett. a) dell'art. 28 GDPR.

8. OBBLIGHI E DIRITTI DEL RESPONSABILE

In esecuzione della presente Nomina i Responsabili:

- garantiscono che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza;
- adottano misure (tecniche ed organizzative) idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- tenendo conto della natura del trattamento, assistono il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- qualora i Responsabili ricevano istanze degli interessati destinate al Titolare, le inoltrano tempestivamente al Titolare;
- assistono il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, in particolare nei termini di seguito precisati;
- in caso violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita e/o modifica dei dati trattati, divulgazione e/o l'accesso non autorizzato, ecc.), ne informano il Titolare senza ingiustificato ritardo, collaborando con lo stesso nella gestione dei conseguenti adempimenti;
- assistono il Titolare nell'effettuazione della valutazione d'impatto e nella consultazione preventiva di cui agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie;
- alla cessazione del Contratto, mettono a disposizione del Titolare i dati per il ritiro, dandogliene comunicazione per iscritto e provvedendo alla cancellazione definitiva dei dati dai propri sistemi - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i successivi 90 giorni;
- mettono a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e consentono e contribuiscono alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare e/o da altro soggetto da questi incaricato; il Titolare ha in particolare diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi dei Responsabili;
- informano immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ove previsto, individuano all'interno della propria organizzazione le persone fisiche che concretamente svolgeranno le operazioni necessarie a dare esecuzione al Contratto, provvedendo a nominarle amministratori di sistema secondo i criteri indicati nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (*di seguito "Provvedimento"*) in tutti i casi ivi previsti e sulla base delle valutazioni indicate nel Provvedimento; tali persone sono autorizzate a svolgere esclusivamente le seguenti operazioni:
 - intervenire nella custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in uso in azienda;
 - predisporre e rendere funzionali le copie di sicurezza (*operazioni di backup e recovery*) dei dati e delle



applicazioni;

- adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a garantire adeguate misure di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi;
- provvedere alla distruzione e allo smaltimento dei supporti informatici di memorizzazione logica o alla cancellazione dei dati per il loro reimpiego, alla luce del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali del 13 ottobre 2008 in materia di smaltimento strumenti elettronici ovvero delegare tali operazioni a soggetti debitamente istruiti.

I Responsabili non hanno diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati o della presente Nomina.

9. ALTRI RESPONSABILI

I Responsabili si impegnano a ricorrere ad ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta del Titolare. Restano fermi gli obblighi che gravano sul Responsabile in forza del paragrafo 4 dell'art. 28 GDPR.

10. MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali implicita abrogazione di alcuna istruzione ivi contenuta.

11. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro Contratto o accordo tra le parti inerente al trattamento di dati personali.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nomina, il Titolare e i Responsabili del Trattamento rinviano al GDPR, al Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Data _____

Per il Titolare del trattamento, L'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana,
 il Direttore Generale dott. Carlo Bramezza

Per integrale accettazione del Responsabile del trattamento,

l'Associazione Croce Rossa Italiana- Comitato Locale di Bassano del Grappa O.D.V.,
 in persona del legale rappresentante Sig. Francesco Zen,

l'Associazione Croce Rossa Italiana- Comitato Locale di Schio O.D.V.,
 in persona del legale rappresentante Sig. Marco Malfatti,

l'Associazione Croce Rossa Italiana- Comitato Locale di Thiene O.D.V.,
 in persona del legale rappresentante Sig. Michele Michelon,
